

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2002, n. 0241/Pres.

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002.⁽¹⁾

Modifiche approvate da:

DPRReg. 17/12/2013, n. 0249/Pres. (B.U.R. 2/1/2014, n. 1).

DPRReg. 20/4/2016, n. 076/Pres. (B.U.R. 4/5/2016, n. 18).

CAPO I
FINALITA'

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci di cui all'articolo 136 della legge regionale 2/2002, la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, le specializzazioni conseguibili, i casi di rinnovo dell'iscrizione agli albi di cui agli articoli 123 e 128 della legge regionale 2/2002 e le modalità di rinuncia e cessazione all'esercizio dell'attività di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, il trasferimento e l'aggregazione temporanea agli albi di altre Regioni o Province autonome, le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e del distintivo, le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci di cui all'articolo 134 della legge regionale 2/2002.

CAPO II
GUIDA ALPINA-MAESTRO DI ALPINISMO
E ASPIRANTE GUIDA ALPINA

Art. 2
(Corsi teorico-pratici)

1. I programmi dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina di cui all'articolo 136 della legge regionale 2/2002, nonché le modalità di svolgimento delle prove d'esame, sono definiti dal direttivo del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. Le funzioni di istruttore tecnico nell'ambito dei corsi teorico-pratici sono affidate esclusivamente a coloro che sono in possesso del diploma di istruttore guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina.

Art. 3

(Commissione d'esame)

1. Le prove dimostrative attitudinali di ammissione ai corsi teorico-pratici e gli esami finali per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, sono svolti di fronte ad una commissione nominata dalla Giunta regionale.

2. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

- a) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, o un suo sostituto, che funge da Presidente;
- b) due esperti o due loro sostituti¹ nelle materie dei corsi designati dal Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia;
- c) due guide alpine-maestri di alpinismo o due loro sostituti² in possesso del diploma di istruttore, designati dal Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

(Corsi di aggiornamento professionale)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina iscritti agli albi di cui all'articolo 123 della legge regionale 2/2002, sono tenuti, a pena di decadenza dall'iscrizione agli albi, a frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale, salvo gravi e comprovati motivi accertati con provvedimento del Direttore del Servizio degli affari amministrativi e contabili.

2. Il corso è organizzato dal Collegio delle guide alpine- maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia che ne determina i contenuti e le modalità di svolgimento, in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

3. Sono esonerati dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento:

- a) le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore;
- b) coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina e guida alpina nel triennio antecedente la data di inizio del corso.

Art. 5

(Specializzazioni)

¹ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 20/4/2016, n. 076/Pres. (B.U.R. 4/5/2016, n. 18).

² Parole aggiunte da art. 1, c. 2, DPRReg. 20/4/2016, n. 076/Pres. (B.U.R. 4/5/2016, n. 18).

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, la specializzazione in torrentismo, nonché in altre discipline correlate alla professione di guida alpina- maestro di alpinismo che siano di volta in volta definite dal Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6
(Scuole di alpinismo)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle scuole di alpinismo di cui all'articolo 125 della legge regionale 2/2002, l'insegnamento deve essere svolto da guide alpine-maestri di alpinismo e da aspiranti guida alpina iscritti al relativo albo o a esso temporaneamente aggregati; in ogni caso il numero degli aspiranti guida alpina non deve essere superiore a quello delle guide alpine maestri di alpinismo.

Art. 7
(Rinnovo dell'iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione agli albi professionali di cui all'articolo 123 della legge regionale 2/2002, ha validità triennale ed è rinnovabile su domanda dell'interessato, presentata prima della data di scadenza.

2. Per l'ottenimento del rinnovo dell'iscrizione, il titolare è tenuto a presentare i seguenti documenti:

- a) tessera personale di riconoscimento rilasciata all'atto dell'iscrizione al relativo albo, ai fini dell'apposizione del timbro di rinnovo;
- b) copia delle polizze assicurative;
- c) certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Art. 8
(Rinuncia e cessazione all'esercizio dell'attività)

1. In caso di rinuncia all'esercizio dell'attività di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, l'interessato è tenuto a darne comunicazione per iscritto al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, restituendo la tessera personale di riconoscimento e il distintivo rilasciati all'atto dell'iscrizione all'albo.

2. La reinscrizione all'albo dopo un periodo di rinuncia all'esercizio dell'attività è subordinata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina possono cessare l'attività per anzianità al raggiungimento del sessantesimo anno di età, fermo restando il diritto di far parte del Collegio della guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia.

Art. 9

(Trasferimento e aggregazione temporanea)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 123 della legge regionale 2/2002. Il trasferimento è disposto dal direttivo del Collegio della guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine del Friuli Venezia Giulia, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio in un Comune della Regione. Il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia provvede a cancellare dagli albi i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o l'attività in un altro stato membro dell'Unione europea, su comunicazione di avvenuto trasferimento da parte dell'interessato.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano svolgere per periodi della durata massima di sei mesi attività di insegnamento in scuole di alpinismo di cui all'articolo 125 della legge regionale 2/2002, possono richiedere l'aggregazione all'albo di cui all'articolo 123 della legge regionale 2/2002. L'aggregazione è disposta dal direttivo del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia.

2 bis. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina che hanno conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione in altre Regioni o Province autonome possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 123 della legge regionale 2/2002.³

Art. 10

(Distintivo e tessera di riconoscimento)

³ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 20/4/2016, n. 076/Pres. (B.U.R. 4/5/2016, n. 18).

1. Durante lo svolgimento dell'attività professionale le guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida alpina, sono tenuti ad apporre sulla propria divisa un apposito distintivo e a recare con sé la tessera di riconoscimento.

2. Il distintivo e la tessera di riconoscimento sono rilasciati dal Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia al momento dell'iscrizione all'albo, in conformità ai distintivi ed alle tessere di riconoscimento adottati dall'Unione internazionale delle Associazioni Guide alpine (U.I.A.G.M.).

CAPO III
GUIDA SPELEOLOGICA
MAESTRO DI SPELEOLOGIA
E ASPIRANTE GUIDA SPELEOLOGICA

Art. 11
(Corsi teorico-pratici)

1. I programmi dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica di cui all'articolo 136 della legge regionale 2/2002, nonché le modalità di svolgimento delle prove d'esame, sono definiti dal direttivo del Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. Le funzioni di istruttore tecnico nell'ambito dei corsi teorico-pratici sono affidate esclusivamente a coloro che sono in possesso del diploma di istruttore guida speleologica-maestro di speleologia, rilasciato a seguito della frequenza di corsi organizzati dal Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia.

Art. 12
(Commissione d'esame)

1. Le prove dimostrative attitudinali di ammissione ai corsi teorico-pratici e gli esami finali per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, sono svolti di fronte a una Commissione nominata dalla Giunta regionale

2. La Commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, o un suo delegato, che funge da Presidente;

- b) due esperti o due loro sostituti⁴ nelle materie dei corsi designati dal Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia;
- c) due guide speleologiche-maestri di speleologia o due loro sostituti⁵ in possesso del diploma di istruttore, designati dal Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia;
- d) (ABROGATA).⁶

Art. 13

(Corsi di aggiornamento professionale)

1. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica iscritti agli albi di cui all'articolo 128 della legge regionale 2/2002, sono tenuti, a pena di decadenza dall'iscrizione agli albi, a frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale, salvo gravi e comprovati motivi accertati con provvedimento del Direttore del Servizio degli affari amministrativi e contabili.

2. Il corso è organizzato dal Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia che ne determina i contenuti e le modalità di svolgimento, in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

3. Sono esonerati dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento:

- a) le guide speleologiche-maestri di speleologia che abbiano conseguito il diploma di istruttore;
- b) coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida speleologica e guida speleologica nel triennio antecedente la data di inizio del corso.

Art. 14

(Specializzazioni)

1. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia, le seguenti specializzazioni:

- a) torrentismo;
- b) speleologia subacquea;

⁴ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPRReg. 20/4/2016, n. 076/Pres. (B.U.R. 4/5/2016, n. 18).

⁵ Parole aggiunte da art. 3, c. 2, DPRReg. 20/4/2016, n. 076/Pres. (B.U.R. 4/5/2016, n. 18).

⁶ Lettera soppressa da art. 3, c. 3, DPRReg. 20/4/2016, n. 076/Pres. (B.U.R. 4/5/2016, n. 18).

- c) tecniche di movimento in ambiente alpino invernale;
- d) altre specializzazioni in discipline correlate alla professione di guida speleologica-maestro di speleologia che siano di volta in volta definite dal Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 15
(Scuole di speleologia)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle scuole di speleologia di cui all'articolo 129 della legge regionale 2/2002, l'insegnamento deve essere svolto da guide speleologiche-maestri di speleologia e da aspiranti guida speleologica iscritti al relativo albo o a esso temporaneamente aggregati; in ogni caso il numero degli aspiranti guida speleologica non deve essere superiore a quello delle guide speleologiche-maestri di speleologia.

Art. 16
(Rinnovo dell'iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 128 della legge regionale 2/2002 ha validità triennale ed è rinnovabile su domanda dell'interessato, presentata prima della data di scadenza.

2. Per l'ottenimento del rinnovo dell'iscrizione, il titolare è tenuto a presentare i seguenti documenti:

- a) tessera personale di riconoscimento rilasciata all'atto dell'iscrizione all'albo professionale, ai fini dell'apposizione del timbro di rinnovo;
- b) copia delle polizze assicurative;
- c) certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla Azienda per i Servizi Sanitari.

Art. 17
(Rinuncia e cessazione all'esercizio dell'attività)

1. In caso di rinuncia all'esercizio dell'attività di guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia entro il 31 dicembre dell'anno in corso, restituendo la tessera personale di riconoscimento rilasciata all'atto dell'iscrizione.

2. La reinscrizione all'albo dopo un periodo di rinuncia all'esercizio dell'attività, è subordinata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale ed alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

3. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica possono cessare l'attività per anzianità al raggiungimento del sessantesimo anno di età, fermo restando il diritto di far parte del Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia

Art. 18

(Trasferimento e aggregazione temporanea)

1. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 128⁷ della legge regionale 2/2002. Il trasferimento è disposto dal direttivo del Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio in un Comune della Regione. Il Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia provvede a cancellare dagli albi i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o l'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea, su comunicazione di avvenuto trasferimento da parte dell'interessato.

2. Le guide speleologiche-maestri di speleologia iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono svolgere per periodo della durata massima di sei mesi attività di insegnamento in scuole di speleologia, possono richiedere l'aggregazione all'albo professionale di cui all'articolo 128⁸ della legge regionale 2/2002. L'aggregazione è disposta dal direttivo del Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guide speleologiche del Friuli Venezia Giulia.

2 bis. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica che hanno conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione in altre Regioni o Province autonome possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 128 della legge regionale 2/2002.⁹

Art. 19

⁷ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 20/4/2016, n. 076/Pres. (B.U.R. 4/5/2016, n. 18).

⁸ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 20/4/2016, n. 076/Pres. (B.U.R. 4/5/2016, n. 18).

⁹ Comma aggiunto da art. 4, c. 2, DPRReg. 20/4/2016, n. 076/Pres. (B.U.R. 4/5/2016, n. 18).

(Distintivo e tessera di riconoscimento)

1. Durante lo svolgimento dell'attività professionale le guide speleologiche-maestri di speleologia e agli aspiranti guida speleologica, sono tenuti ad apporre sulla propria divisa un apposito distintivo e a recare con sé la tessera di riconoscimento.
2. Il distintivo e la tessera di riconoscimento sono rilasciati dal Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia al momento dell'iscrizione all'albo.
3. Il distintivo e la tessera di riconoscimento devono contenere il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. Il distintivo deve essere in stoffa di forma circolare, con diametro non superiore a 8 centimetri, con sfondo blu e bordi in oro e recare l'indicazione del numero di iscrizione all'albo professionale nonché, rispettivamente, la dicitura «guida speleologica del Friuli Venezia Giulia» o «aspirante guida speleologica del Friuli Venezia Giulia».
5. La tessera di riconoscimento deve essere in cartoncino impermeabile di dimensioni massime pari a 8,5 centimetri di lunghezza e 5,3 centimetri di larghezza, contenere la fotografia del titolare, i suoi dati anagrafici ed il numero di iscrizione all'albo professionale, nonché la dizione, rispettivamente, di «guida speleologica del Friuli Venezia Giulia» o «aspirante guida speleologica del Friuli Venezia Giulia».

CAPO IV
MAESTRO DI SCI

Art. 20
(Corsi teorico-pratici)

1. I programmi dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci di cui all'articolo 136 della legge regionale 2/2002, nonché le modalità di svolgimento delle prove d'esame, sono definiti dal direttivo del Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
2. I corsi per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci, sono distinti in corsi per le discipline alpine, corsi per discipline del fondo e telemark, corsi per discipline dello snow-board.

3. I corsi teorico pratici hanno una durata minima di novanta giorni per ciascuna delle discipline indicate all'articolo 133, comma 2 della legge regionale 2/2002, e comprendono un modulo tecnico, uno didattico e uno culturale.

4. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza del modulo tecnico gli atleti vincitori di una medaglia olimpica o del titolo di campione del mondo nei quattro anni precedenti la data di svolgimento del corso.

Art. 21

(Prova attitudinale pratica)

1. L'ammissione ai corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci, è subordinata al superamento di una prova attitudinale-pratica da sostenersi di fronte alle commissioni di cui all'articolo 23.

2. Alla prova attitudinale-pratica sono ammessi coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso dell'attestato di idoneità psico-fisica rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari, nonché del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Sono esonerati dal sostenere la prova attitudinale- pratica:

- a) gli atleti che nei tre anni precedenti la data di svolgimento della prova, hanno fatto parte delle squadre nazionali per le discipline alpine, per il fondo o per lo snow-board, limitatamente alle corrispondenti discipline;
- b) gli atleti che nei tre anni precedenti la data di svolgimento della prova, hanno fatto parte delle squadre nazionali di biathlon o combinata nordica, limitatamente alle discipline del fondo e del telemark.

4. L'esito positivo della prova attitudinale-pratica consente la partecipazione al primo corso teorico-pratico per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci.

Art. 22

(Esame finale)

1. L'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci comprende una prova tecnica, una didattica e una culturale. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove.

2. Coloro che sono già in possesso dell'abilitazione tecnica per una delle discipline di cui all'articolo 133, comma 2 della legge regionale 2/2002 e intendono ottenere l'abilitazione

per un'ulteriore disciplina, sono esonerati dal sostenere la prova culturale limitatamente alle materie per le quali hanno già sostenuto l'esame finale.

Art. 23
(Commissioni d'esame)

1. L'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci, si svolge di fronte a commissioni nominate dalla Giunta regionale, per ognuna delle discipline di cui all'articolo 133, comma 2, della legge regionale 2/2002.

2. Ciascuna commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:
- a) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, o un suo delegato, che funge da Presidente;
 - b) tre maestri di sci per ognuna delle discipline di cui all'articolo 133, comma 2, della legge regionale 2/2002 o loro sostituti, designati dal Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia;
 - c) tre istruttori nazionali per ciascuna delle discipline di cui all'articolo 133, comma 2, della legge regionale 2/2002, o loro sostituti, designati dal Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia;
 - d) un dipendente della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario con qualifica non inferiore a quella di Segretario, o un suo sostituto, che funge da Segretario.

2. Per lo svolgimento della prova didattica e culturale, ciascuna commissione può essere integrata da esperti nelle materie d'esame, designati dal Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia.

Art. 24
(Corsi di aggiornamento professionale)

1. I maestri di sci iscritti all'albo di cui all'articolo 133 della legge regionale 2/2002, sono tenuti, a pena di decadenza dall'iscrizione, a frequentare almeno ogni due anni, un corso di aggiornamento professionale della durata minima di due giorni, nella disciplina per la quale hanno conseguito l'abilitazione tecnica, tra quelle di cui all'articolo 133, comma 2, della legge regionale 2/2002 e, in aggiunta, nelle discipline nelle quali hanno ottenuto la specializzazione, tra quelle di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

2. L'attestato di frequenza di corsi di aggiornamento professionale rilasciato da altre Regioni o Province autonome italiane, è considerata valida ai fini del mantenimento o della

richiesta di trasferimento dell'iscrizione all'albo dei maestri di sci di cui all'articolo 133 della legge regionale 2/2002.

3. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento professionale, gli istruttori nazionali fino al terzo anno dalla data dell'ultima iscrizione all'elenco nazionale degli istruttori.

Art. 25
(Specializzazioni)

1. I maestri di sci nelle discipline alpine, fondo, telemark e snow-board, possono conseguire mediante la frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, le seguenti specializzazioni:

- a) didattica delle diverse tecniche di scivolamento sulla neve;
- b) tecniche storiche e storia dello sci;
- c) insegnamento ai bambini;
- d) insegnamento ai portatori di handicap;
- e) insegnamento di tecniche acrobatiche;
- f) avviamento alle discipline agonistiche.

2. I maestri di sci nelle discipline alpine e snow-board, possono conseguire la specializzazione nella disciplina del telemark.

Art. 26
(Apertura della scuola di sci e requisiti di prosecuzione dell'attività)¹⁰

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci di cui all'articolo 134 della legge regionale 2/2002 è subordinato:

- a) nel caso di insegnamento di più discipline di cui all'articolo 133 della legge regionale 2/2002, alla presenza nella scuola medesima di un organico complessivo di almeno dodici maestri di sci, di cui almeno otto per la disciplina alpina;
- b) nel caso di insegnamento di una sola delle discipline di cui all'articolo 133 della legge regionale 2/2002, alla presenza nella scuola medesima di un organico di maestri di sci, nella corrispondente disciplina insegnata, di almeno:
 - I) quattro maestri di sci per la disciplina fondo e telemark;
 - II) otto maestri di sci per la disciplina snowboard;
 - III) dodici maestri di sci per la disciplina alpina.

¹⁰ Articolo sostituito dall'art. 2, c. 1, DPRReg. 17/12/2013, n. 0249/Pres. (B.U.R. 2/1/2014, n. 1).

2. L'apertura di una scuola di sci di cui all'articolo 134 della legge regionale 2/2002 è altresì subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) che la scuola di sci assicuri il servizio per il periodo corrispondente all'apertura degli impianti nel polo sciistico ove la stessa esercita l'attività; a tal fine, in sede di domanda, l'istante presenta la dichiarazione di cui all'articolo 26 bis, comma 3, lett. c);
- b) che la scuola di sci sia costituita per atto pubblico.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, lett. a), sono mantenuti per tutta la durata dell'attività della scuola di sci.

4. Al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, lett. a), il Servizio Promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale Attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali dispone controlli a campione sulle scuole di sci regolarmente autorizzate.

5. Le scuole di sci appongono, presso la propria sede, una comunicazione agli utenti recante l'indicazione della disciplina o delle discipline di insegnamento nelle stesse praticate.

6. La comunicazione di cui al comma 5 contiene il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed è collocata in posizione atta a consentire all'utenza una chiara ed immediata lettura.

7. Le violazioni delle presenti disposizioni possono essere segnalate dai rappresentanti delle scuole di sci, ovvero da ogni maestro di sci alla Direzione centrale alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ivi compresi i corpi di polizia municipale che rivestano la qualifica di agente di pubblica sicurezza, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 26 bis

(Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione all'apertura della scuola di sci)¹¹

1. L'autorizzazione all'apertura della scuola di sci di cui all'articolo 134 della legge regionale 2/2002 è rilasciata con decreto del Direttore centrale alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

2. La domanda di apertura della scuola di sci è presentata al Servizio Promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

¹¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, c. 1, DPRReg. 17/12/2013, n. 0249/Pres. (B.U.R. 2/1/2014, n. 1).

3. La domanda di cui al comma 2 è sottoscritta dal legale rappresentante ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme dell'atto pubblico di costituzione della scuola di sci;
- b) copia conforme dello statuto della scuola di sci, da cui si evinca la sussistenza di forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse;
- c) elencazione dell'organico dei maestri operanti nella scuola di sci con l'indicazione dei dati anagrafici e della relativa abilitazione;
- d) dichiarazione con cui viene assicurato il servizio per il periodo corrispondente all'apertura degli impianti nel polo sciistico ove la stessa esercita l'attività;
- e) dichiarazione contenente la posizione assicurativa dei maestri operanti nella scuola di sci in conformità all'articolo 139, comma 3, della legge regionale 2/2002.

4. L'istruttoria, diretta a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, si conclude entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

6. Ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) l'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

7. Il procedimento è archiviato d'ufficio per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

8. Ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 7/2000, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui ai commi 4, 5 e 6, il provvedimento di diniego.

Art. 26 ter
(Obblighi delle scuole di sci e casi di revoca)¹²

¹² Articolo aggiunto dall'art. 4, c. 1, DPRReg. 17/12/2013, n. 0249/Pres. (B.U.R. 2/1/2014, n. 1).

1. La scuola autorizzata comunica alla Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro il 30 giugno di ciascun anno, tutte le variazioni inerenti all'organico dei maestri di sci, allo statuto, alla sede ed ai recapiti nonché le date di apertura della scuola medesima nel corso della stagione invernale precedente e gli estremi del rinnovo delle polizze assicurative di cui all'articolo 26 bis, comma 3, lett. e).

2. L'autorizzazione è revocata con decreto del Direttore centrale alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali qualora i requisiti di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, lett a), non siano mantenuti per tutta la durata dell'attività della scuola di sci.

3. La revoca dell'autorizzazione per mancata apertura per il periodo corrispondente all'apertura degli impianti nel polo sciistico ove la scuola eserciti l'attività è disposta dall'ufficio competente fatti salvi eventuali giustificati motivi.

4. L'autorizzazione è altresì revocata qualora, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività.

Art. 27

(Trasferimento e aggregazione temporanea)

1. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 133 della legge regionale 2/2002. Il trasferimento è disposto dal direttivo del Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio in un Comune della Regione. Il Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia provvede a cancellare dagli albi i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o l'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea, su comunicazione di avvenuto trasferimento da parte dell'interessato.

2. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome o in possesso di titolo professionale straniero, che intendono svolgere per periodi della durata massima di sei mesi attività di insegnamento in scuole di sci autorizzate del Friuli Venezia Giulia, possono richiedere l'aggregazione all'albo di cui all'articolo 133 della legge regionale 2/2002. L'aggregazione è disposta dal direttivo del Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia.

Art. 28

(Distintivo e tessera di riconoscimento)

1. Durante lo svolgimento dell'attività professionale i maestri di sci sono tenuti ad apporre sulla propria divisa un apposito distintivo, e a recare con sé la tessera di riconoscimento.

2. Il distintivo e la tessera di riconoscimento sono rilasciati dal Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia al momento dell'iscrizione all'albo dei maestri di sci di cui all'articolo 133 della legge regionale 2/2002.

3. Il distintivo e la tessera di riconoscimento devono contenere il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Il distintivo deve essere in stoffa di forma circolare, con diametro non superiore a 8 centimetri, con sfondo blu e bordi in oro e recare l'indicazione del numero di iscrizione all'albo professionale nonché la dicitura «maestro di sci del Friuli Venezia Giulia».

5. La tessera di riconoscimento deve essere in cartoncino impermeabile di dimensioni massime pari a 8,5 centimetri di lunghezza e 5,3 centimetri di larghezza, contenere la fotografia del titolare, i suoi dati anagrafici ed il numero di iscrizione all'albo professionale, nonché la dicitura «maestro di sci del Friuli Venezia Giulia».

Art. 29
(Norme transitorie)

1. I maestri di sci in possesso della specializzazione nell'insegnamento dello snowboard all'entrata in vigore della legge regionale 2/2002, possono richiedere l'iscrizione all'albo dei maestri di sci discipline dello snowboard previa la frequenza ad un corso di aggiornamento, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. I maestri di sci attualmente iscritti all'albo dei maestri di sci discipline del fondo devono partecipare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad un corso di aggiornamento relativamente al telemark, in seguito al quale vengono iscritti all'albo dei maestri di sci discipline del fondo e telemark. Coloro che a tale data non avranno partecipato a detto corso verranno mantenuti in un elenco separato.